



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della BY YOU SPA, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga.

Sono presenti:

- Per BY YOU SPA, Elga Deidoné e Gabriele Fasano, per delega del Presidente della Società;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- BY YOU SPA, con sede legale ed amministrativa in Milano, svolge attività di intermediazione finanziaria, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 68 lavoratori, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore terziario ed applica il CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi;
- Con lettera datata 31 maggio 2011 la società ha presentato istanza di incontro presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga, necessaria per far fronte alla persistente crisi nazionale ed internazionale nonché all'introduzione di normative che hanno profondamente modificato il mercato finanziario ed in particolare il settore dei mutui;
- Con successiva nota prot. n. 15/VII/0013816/MA003.A001 del 16 giugno 2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti Sociali interessate per la riunione odierna.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

1. BY YOU SPA presenterà istanza di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, per la durata di circa **7 mesi** a decorrere dal 3 giugno 2011 al 31 dicembre 2011 per un numero massimo di **14 lavoratori**, così ripartiti:
 - n. 3 occupati nella Regione Lombardia;
 - n. 3 occupati nella Regione Emilia Romagna;
 - n. 3 occupati nella Regione Veneto;
 - n. 1 occupato nella Regione Calabria;
 - n. 3 occupati nella Regione Sardegna;
 - n. 1 occupato nella Regione Sicilia.
2. La CIG sarà attuata secondo le seguenti modalità:
 - 10 lavoratori (di cui 2 in Regione Lombardia, 3 nella Regione Emilia Romagna, 2 nella Regione Sardegna, 2 nella Regione Veneto e 1 nella Regione Sicilia) saranno sospesi a zero ore, senza rotazione;
 - 4 lavoratori (di cui 1 in Lombardia, 1 in Sardegna, 1 in Calabria e 1 in Veneto) saranno collocati in CIG a rotazione, con riduzione massima del 50 % dell'orario contrattuale, compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni interessate.

Nella individuazione dei lavoratori la Società si atterrà ai criteri delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e della infungibilità delle mansioni.
3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
4. Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale al fine di monitorare l'andamento della CIG e della situazione economica aziendale.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

5. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
6. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

BY YOU SPA

ITALIA LAVORO

FILCAMS-CGIL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI